

Nella sessione dell'11, 12 e 13 giugno 2003 la **Convenzione europea ha definito il testo del progetto di Trattato costituzionale** (vd. dossier RUE n.78) da presentare al **Consiglio europeo di Salonicco** (19 e 20 giugno 2003). In particolare, ha **adottato per consenso** la **Parte I** (preceduta da un preambolo e contenente norme propriamente costituzionali) e la **Parte II**, che contiene la Carta dei diritti fondamentali. La Convenzione ha altresì convenuto di chiedere al Consiglio europeo un **tempo supplementare di lavoro per completare** l'esame della **Parte III**, relativa alle politiche. Nel corso del dibattito numerosi interventi hanno auspicato che sia rivista anche la **Parte IV**, che contiene in particolare le norme per **l'entrata in vigore** e per la **revisione** della Costituzione.

La sessione è stata dedicata in particolare alla discussione sul **Titolo IV** relativo alle **istituzioni**. A margine della sessione, al fine di fornire al Praesidium indicazioni sulle correzioni finali da apportare al testo, si sono svolte riunioni delle singole componenti della Convenzione (Parlamenti nazionali, Governi e Parlamento europeo), riunioni congiunte dei rappresentanti dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo e riunioni dei principali gruppi politici. Al termine di tali incontri il Praesidium, tenendo conto degli ultimi orientamenti emersi e degli emendamenti presentati congiuntamente dai rappresentanti dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, ha elaborato ulteriori **modifiche alla Parte I** del progetto di Trattato costituzionale, discusse nell'ultima fase della sessione plenaria.

⇒ **PROGETTO DI TRATTATO COSTITUZIONALE**

Rispetto ai testi esaminati in precedenza dalla Convenzione, le **principali innovazioni** alla Parte I del progetto di Trattato costituzionale approvato riguardano:

Preambolo

Nel testo adottato si fa riferimento ai "**retaggi culturali, religiosi e umanistici** dell'Europa, i cui valori, sempre presenti nel suo patrimonio, hanno ancorato nella vita della società la sua percezione del ruolo centrale della persona umana, dei suoi diritti inviolabili e inalienabili e del rispetto del diritto". Alcuni interventi hanno comunque ribadito l'opportunità di un riferimento esplicito alle radici giudaico-cristiane.

Istituzioni

Sulla base delle modifiche apportate, il quadro istituzionale risulta così articolato:

- **Parlamento europeo:** esercita, congiuntamente al Consiglio, la **funzione legislativa** anche rispetto al **bilancio; elegge il Presidente** della **Commissione europea**, su proposta del Consiglio europeo. Il numero complessivo dei **seggi** non potrà essere superiore a **736**: con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni del 2009, il Consiglio europeo, su proposta del PE e con l'approvazione di quest'ultimo, potrà deliberare all'unanimità di **ridurre il numero** dei seggi applicando un principio di **proporzionalità regressiva** e garantendo un minimo di 4 seggi per ogni Stato;
- **Consiglio europeo:** definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell'Unione, ma **non esercita funzioni legislative**;
- **Presidente del Consiglio europeo:** è eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un **mandato di due anni e mezzo rinnovabile** una volta; può essere membro di un'altra istituzione europea, ma non esercitare un mandato nazionale; coopera con il Presidente della Commissione europea nella preparazione dei lavori del Consiglio europeo; assicura al suo livello la **rappresentanza esterna** dell'Unione per le materie relative alla PESC, fatte salve le responsabilità del Ministro degli affari esteri;
- **Consiglio dei ministri:** il **Consiglio legislativo e degli affari generali**, nella sua funzione legislativa, si pronuncia congiuntamente al PE sulle leggi europee e sulle leggi quadro europee; in qualità di Consiglio affari generali ha il compito di istruire i lavori del Consiglio europeo, in collegamento con la Commissione europea; il **Consiglio affari esteri** è presieduto dal **Ministro degli affari esteri dell'Unione**; il Consiglio europeo potrà decidere la costituzione di altri **Consigli settoriali**, che avranno una **presidenza** di durata al minimo **annuale**, sulla base di una **rotazione paritaria** tra gli Stati membri. Spetterà al Consiglio europeo stabilire le norme di tale rotazione, tenendo conto degli equilibri politici e geografici e della diversità degli Stati membri;
- **Commissione europea:** fino al 2009, un Commissario per ogni Stato membro; **dal 1° novembre 2009, 15 membri** (compresi il Presidente ed il Ministro per gli affari esteri), assistiti da **Commissari senza diritto di voto** provenienti da tutti gli altri Stati membri, che non hanno Commissari con diritto di voto. I Commissari saranno nominati applicando un principio di **rotazione paritaria** tra Stati membri. La Commissione è responsabile collegialmente dinanzi al Parlamento europeo: nel caso di una **mozione di censura** adottata dal PE,

tutti i Commissari devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. La Commissione ha il monopolio dell'**iniziativa legislativa**, salvo che la Costituzione non disponga diversamente; avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione e, fatta eccezione per la PESC e per gli altri casi previsti dalla Costituzione, garantisce la **rappresentanza esterna** dell'Unione;

- **Presidente della Commissione europea:** è **eletto dal PE**, a maggioranza dei membri che lo compongono, **sulla base di una candidatura** proposta dal **Consiglio europeo** a maggioranza qualificata, tenendo conto delle elezioni del PE e preve consultazioni appropriate. Il Presidente della Commissione **designa i tredici commissari** europei, sulla base di un elenco di tre persone proposto da ciascuno Stato membro. Il Presidente della Commissione nomina dei Vicepresidenti all'interno del collegio e coopera con il Presidente del Consiglio europeo nella preparazione dei lavori del Consiglio europeo;
- **Maggioranza qualificata:** il sistema di **voto ponderato** previsto dal Trattato di Nizza si applicherà fino al **1° novembre 2009**; alla scadenza, entrerà in vigore un sistema di **doppia maggioranza** (maggioranza degli Stati membri che rappresenti almeno il 60% della popolazione dell'Unione; nel caso in cui il Consiglio si esprima su una proposta che non sia della Commissione o del Ministro degli affari esteri, la maggioranza qualificata è definita come maggioranza di 2/3 degli Stati membri che rappresenti almeno il 60% della popolazione); è infine prevista l'introduzione di una clausola evolutiva (cosiddetta "**passerella**") che consenta al Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, di ampliare il campo di applicazione della maggioranza qualificata, informando debitamente i Parlamenti nazionali. Il voto a maggioranza qualificata è stato comunque esteso nel progetto di Trattato costituzionale a numerosi nuovi casi; un'ulteriore estensione (auspicata anche negli interventi dell'on. **Fini**, rappresentante del Governo italiano, dell'on. **Spini**, rappresentante della Camera dei deputati, e del sen. **Dini**, rappresentante del Senato) potrebbe essere introdotta con l'eventuale revisione della Parte III;
- **Ministro per gli affari esteri:** è nominato dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata con l'accordo del Presidente della Commissione; guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione e la attua in qualità di **mandatario del Consiglio**; è uno dei **Vice Presidenti della Commissione**, all'interno della quale è incaricato delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione: limitatamente all'esercizio di queste funzioni, è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione. Si prevede, inoltre, l'inserimento nella Parte III di una dichiarazione che consenta l'istituzione di un "Servizio comune azione esterna europea", con il compito di assistere il ministro.

Iniziativa popolare: al Titolo VI, vita democratica dell'Unione, è stata inserita una **nuova disposizione** sull'iniziativa popolare. Un **milione di cittadini** europei, provenienti da un rilevante numero di Stati membri, possono invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa. Le condizioni e le procedure per l'esercizio dell'iniziativa popolare saranno disciplinate da una legge europea.

Carta dei diritti fondamentali: costituisce per intero la Parte II del Trattato costituzionale. Sono state modificate le cosiddette clausole orizzontali sull'applicazione della Carta; è stato inoltre modificato il Preambolo prevedendo che le disposizioni della Carta siano interpretate alla luce delle **spiegazioni** predisposte dal Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta stessa.

Nel corso del dibattito che ha concluso la sessione, tutti gli interventi hanno evidenziato il **successo conseguito dalla Convenzione**, sottolineando in particolare: la definizione dell'Europa come **unione di Stati e cittadini**; la maggiore trasparenza e democrazia dell'Unione europea; il **rafforzamento del triangolo istituzionale** (Parlamento, Consiglio e Commissione) senza alterarne l'equilibrio; l'attribuzione della **personalità giuridica** all'Unione; il **superamento** della struttura a **pilastri** dei precedenti Trattati, una più chiara ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri; un più ampio coinvolgimento dei **Parlamenti nazionali** nel controllo del principio di **sussidiarietà**; una **semplificazione** delle **procedure** e degli **strumenti** giuridici dell'Unione; un rafforzamento del ruolo politico dell'UE sulla scena internazionale; **l'integrazione della Carta** dei diritti fondamentali nel Trattato costituzionale; un ricorso più agevole alle **cooperazioni rafforzate**.

Tra gli altri, l'on. **Fini** ha sottolineato che il testo adottato è il risultato di un **compromesso alto** tra istanze e sensibilità diverse, ed ha assicurato che nell'ambito della Conferenza intergovernativa la Presidenza italiana si adopererà affinché lo spirito della Convenzione non si disperda e l'Europa possa compiere un ulteriore passo in avanti.

⇒ **EVENTUALE SEGUITO DEI LAVORI DELLA CONVENZIONE**

I testi adottati saranno presentati dal Presidente della Convenzione al **Consiglio europeo di Salonicco** (19 e 20 giugno 2003). Nel caso in cui il Consiglio accordasse la proroga che sarà richiesta per il completamento della Parte III, Giscard ha indicato che potranno essere presentati **emendamenti alla Parte III fino al 23 giugno 2003**. Sulla base di tali emendamenti, il Praesidium diffonderebbe una versione rivista della Parte III, sulla quale la Convenzione potrebbe raggiungere un consenso definitivo al più tardi in occasione di una **sessione** che potrebbe tenersi **dal 9 all'11 luglio 2003**.

Il progetto approvato dalla Convenzione costituirà la base per i lavori della Conferenza intergovernativa (CIG), alla quale spetta approvare il testo definitivo del Trattato costituzionale. Il Consiglio europeo di Salonicco dovrà inoltre decidere sull'avvio e sul mandato della CIG, che, secondo le indicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, potrebbe iniziare i suoi lavori il 15 ottobre 2003, durante il **semestre di Presidenza italiana** dell'Unione (1° luglio-31 dicembre 2003).